



OR.S.A. FERROVIE

ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

SEGRETERIA
GENERALE

Via Magenta,13 00185 Roma
Tel. 06.44.567.89 Fax 06.44.529.37

www.orsafferrovie.it
sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 23 Novembre 2020
Prot.162/SG/OR.S.A. Ferrovie

R.F.I. S.p.A.

- Direzione Sanità – Dr. Gennaro Palma
- Direzione Relazioni Industriali – Dott. Giovanni De Micco

TRENITALIA S.p.A.

- Direzione Passeggeri Long Haul – Dr. Paolo Attanasio
- Direzione Relazioni Industriali – Dott. Anna Maria Morrone

OGGETTO: rientro al lavoro dopo il periodo di quarantena

Con circolare del Ministero della Salute emanata il 12 ottobre 2020 n° 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P, sono state apportate diverse modifiche alla gestione dei soggetti positivi al virus covid-19 e dei soggetti sospettati di essere stati esposti al contagio.

La circolare ministeriale appena sopra citata distingue l'isolamento disposto ai soggetti positivi al virus dalla quarantena, quest'ultima ordinata per i sospetti contagiati.

In ogni caso, per i lavoratori dipendenti, il medico curante prescrive anche i necessari giorni di malattia.

Per i soggetti sottoposti a quarantena ovvero per i "contatti stretti asintomatici" non viene espressamente previsto il ricorso al test antigenico o molecolare, bensì l'osservanza della quarantena per un periodo di 14 giorni.

La presente poiché riscontriamo che la Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana – Unità Sanitaria Napoli - Bari "consiglia", nel caso specifico riscontrato alla Divisione Passeggeri Long Haul Servizio Intercity IMC Lecce, di "richiedere ai lavoratori di farsi redigere una sintesi anamnestica da parte del medico di famiglia, da inviare [omissis per privacy], dalla quale emerga che i lavoratori abbiano contattato il proprio medico e che lo stesso a seguito del dato anamnestico riferito dal lavoratore non reputi necessaria l'effettuazione di alcuna misura cautelativa. Nel caso in cui dovessimo riscontrare delle situazioni ostative, potremmo richiedere: un'autocertificazione redatta dai lavoratori dalla quale emerga che gli stessi, dopo aver contattato il proprio medico di famiglia, questi a seguito della raccolta anamnestica (pregresso contatto di 14 giorni addietro con il caso indice in assenza di sintomatologia riconducibile ad infezione da SARS Cov 2) non



abbia reputato necessario mettere in atto alcuna misura cautelativa.”

Quanto appena sopra riportato non è, in alcuna maniera, aderente alle ordinanze disposte dal competente Ministero della Sanità pertanto, soprassedendo da ogni altro commento relativamente all'ipotesi di autocertificazione del dipendente, si chiede l'immediata rettifica dei “consigli” rilasciati dalla citata Direzione Sanitaria di R.F.I. e successivamente adottati dalla Direzione aziendale sopra citata.

In attesa di riscontro si porgono Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Andrea Pelle

